



CITTÀ DI POTENZA

UNITÀ DI DIREZIONE "POLIZIA LOCALE- PROTEZIONE CIVILE"

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

(D.Lgs 81/08 art. 26)

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, CUSTODIA E SVINCOLO DEI VEICOLI NEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 159 E 215 DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N°285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, NONCHE' PER I VEICOLI COINVOLTI IN INCIDENTI STRADALI QUALORA L'INTERESSATO NON PROVVEDA O NON POSSA PROVVEDERE PERSONALMENTE O A MEZZO TERZI.

| Committente | Dirigente competente alla gestione del contratto |
|--|---|
| <i>Comune di Potenza Unità di Direzione "Polizia Locale- Protezione Civile"</i> | <i>Dott. Donato PACE</i> |



PREMESSA

L'art. 26, comma 1 lettera b, del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di fornire alle ditte aggiudicatricie o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il presente DUVRI è stato redatto per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 dell'art. 26 del citato decreto ed in particolare:

- per cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- per informarsi reciprocamente in merito a tali misure, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto dell'appalto.

Il comma 3 dello stesso articolo, inoltre, impone al **datore di lavoro committente** di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un **unico documento di valutazione dei rischi da interferenze** (nel seguito denominato DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il presente documento ha lo scopo di indicare i rischi, le prevenzioni ed eventuali DPI inerenti le interferenze con le attività svolte presso i siti comunali da parte della ditta appaltatrice alla quale sarà affidato il servizio in oggetto.

L'obbligo di cooperazione imposto al committente, e di conseguenza il contenuto del presente DUVRI, è limitato all'attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione dei servizi appaltati, andranno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli che operano nelle sedi oggetto dell'appalto, mentre per il resto ciascun datore di lavoro dovrà provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendone la relativa responsabilità.

Prima dell'affidamento del servizio si provvederà:

- ↳ a verificare l'idoneità tecnico professionale delle ditte appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai servizi da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- ↳ a fornire, in allegato al contratto, il **documento unico di valutazione dei rischi definitivo** che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice vorrà esplicitare in sede di gara;
- ↳ a redigere il “Verbale di Riunione Cooperazione Coordinamento”/ “Sopralluogo Congiunto”, da sottoscrivere ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.



Si ricordano di seguito i disposti dall'art.26 del D.Lgs. 81/2008 e succ.mod. ed integrazioni:

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

(comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013)

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere



esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori. *(comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013)*

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.



COMMITTENTE

Ragione Sociale: COMUNE DI POTENZA-UNITÀ DI DIREZIONE “Polizia Locale-Protezione Civile”

Sede Legale: Comando di Polizia locale – Via Nazario Sauro (Centro Direzionale della Mobilità)
85100 POTENZA - Tel. 0971/415764 Fax 0971/415755 –
indirizzo e-mail: segreteria.comando@comune.potenza.it

Dirigente del Comune competente alla gestione del servizio: dott. Donato PACE

Responsabile del procedimento della Stazione Appaltante: dott. Donato PACE

Datore di lavoro: dott. Donato PACE

Responsabile S.P.P. per l’Ente:

ing. Maria BRANCUCCI tel. 097152525 E-mail. osservatoriosicurezza@comune.potenza.it

Medico Competente per l’Ente:

dott. Nicola ZUARDI tel.0971442873

IMPRESA AGGIUDICATARIA (da completare dopo l’aggiudicazione)

Ragione Sociale:

Sede Legale:.....

Datore di lavoro:.....

Responsabile del Servizio:

Responsabile S.P.P.:

Medico Competente:

Addetti emergenza, antincendio, primo soccorso

| Cognome | Nome |
|---------|------|
| | |
| | |
| | |
| | |

Personale impiegato nell’esecuzione del Contratto

| Matricola | Nominativo | Mansione |
|-----------|------------|----------|
| | | |
| | | |



IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DA SVOLGERE

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE:

CONTRATTO DI SERVIZIO N° del/...../.....

Descrizione del servizio

Oggetto della concessione è:

- il servizio di rimozione e custodia dei veicoli nel territorio comunale di Potenza ai sensi degli articoli 159 e 215 del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni nonché quelli coinvolti in incidenti stradali, qualora l'interessato non provveda o non possa provvedere personalmente o a mezzo terzi;
- il servizio di rimozione e/o spostamento di veicoli, a richiesta del personale del Corpo della Polizia Locale, per esigenze straordinarie e/o motivi contingibili ed urgenti. (*es. per motivi di sicurezza, ordine o interesse pubblico, calamità, avvenimenti, attività manutentive del suolo, sottosuolo e similari che necessitano di interventi indifferibili*);
- lo spostamento dei veicoli delle persone invalidi, la rimozione dei veicoli abbandonati o classificabili come rifiuti speciali, il recupero e la custodia dei veicoli di provenienza furtiva, il trasporto e il successivo deposito di veicoli sequestrati quando la richiesta di intervento, ancorché proveniente dal Comando di Polizia Locale, sia fatta in nome e per conto dell'interessato, che assume tutte le obbligazioni derivanti dal contratto che si instaura esclusivamente fra questi e l'interessato.

La concessione, ai sensi dell'art.354 del regolamento di esecuzione del codice della strada, avrà la durata di due anni, a decorrere dalla stipula del relativo contratto.

Il contratto avrà durata di anni 4 (quattro), con decorrenza dalla data di inizio attività.

Il contratto di appalto sarà eventualmente prorogabile per il solo tempo necessario ai fini dell'espletamento della nuova procedura di gara e comunque per un periodo non superiore a 2 anni dalla data di scadenza del rapporto contrattuale e comunque sino alla data di inizio attività della ditta aggiudicataria del servizio in questione.

Il servizio è soggetto ad eventuale rinnovo (per analogo periodo) ex art.354 DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione del nuovo CdS). L'Amministrazione comunale potrà rinnovare la convenzione per un altro biennio, previo accertamento della sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse, mediante disposizione del Dirigente dell'U.D. "Polizia Locale-Protezione Civile" da rendere nota al/i concessionario/i con lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima il/i concessionario/i ha/hanno facoltà di recesso dalla convenzione da esercitarsi mediante lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima di ogni scadenza biennale.

La concessione ha carattere precario e l'Amministrazione comunale potrà, perciò, indipendentemente dalle scadenze previste, revocarla per motivi di pubblico interesse, dandone preavviso, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare almeno un mese prima, senza che il concessionario possa sollevare eccezione alcuna né avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.

Le prestazioni sono descritte dettagliatamente nel Capitolato d'appalto.



Data inizio servizio:/...../.....

Data prevista termine servizio:/...../.....

Orari:

- l’orario del servizio “su chiamata” è assicurato tutti i giorni dalle ore 7.30 alle ore 22.00; durante le restanti ore della giornata, va assicurato un servizio di “pronta reperibilità” onde fronteggiare contingenze straordinarie, manifestazioni ed altri avvenimenti di carattere pubblico;
- l’orario del servizio “su territorio” è assicurato nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 21.00 (ovvero negli orari di servizio della Polizia Locale).

La ditta concessionaria dovrà raggiungere il luogo della rimozione entro il tempo massimo di 30 minuti dalla chiamata del personale di Polizia Locale.

EVENTUALI ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE CONCESSE IN PRESTITO D’USO TEMPORANEO ALLA DITTA APPALTATRICE

Sarà specificato successivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto con la ditta aggiudicataria.

ELENCO MACCHINE ED ATTREZZATURE DELLA DITTA APPALTATRICE

Sarà specificato successivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto con la ditta aggiudicataria.

(Il concessionario dovrà assicurare un congruo numero di veicoli adibiti al soccorso e alla rimozione, aventi le caratteristiche tecniche definite dall’art. 12 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada)

SEDE DELLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.

Le riunioni di coordinamento saranno svolte normalmente presso gli uffici del Dirigente – Committente.



INFORMAZIONI SUI RISCHI potenziali del servizio

L'appalto in questione è un contratto di servizio relativo alla rimozione e custodia dei veicoli nel territorio comunale di Potenza.

La presente relazione contiene indicazioni, disposizioni e linee guida per l'individuazione degli apprestamenti e delle procedure da seguirsi per la tutela della sicurezza dei lavoratori.

Nel rispetto del quadro normativo vigente, all'interno dell'ambito di svolgimento del presente appalto si evidenziano le seguenti circostanze, alle quali corrispondono distinti adempimenti:

- l'Appaltatore, in quanto datore di lavoro, è tenuto alla valutazione dei rischi propri derivanti dalle attività effettuate, individuando e verificando la messa in atto delle conseguenti misure volte alla prevenzione e alla eliminazione o riduzione dei rischi stessi;
- la Stazione Appaltante, in quanto datore di lavoro committente, è tenuta alla valutazione dei rischi da interferenze, cioè rischi derivanti da sovrapposizioni delle attività lavorative dell'Appaltatore con attività lavorative di diversi Appaltatori, di dipendenti della Stazione Appaltante o di utenti dei luoghi aperti al pubblico in cui si devono svolgere le attività.

Per quanto riguarda il primo punto, vige per il Concessionario del Servizio oggetto dell'appalto l'obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi afferenti all'esercizio dell'attività svolta. I costi derivanti da tali misure sono a carico del Concessionario.

Per quanto riguarda il secondo punto, nella presente relazione viene riportata la valutazione dei rischi da interferenza, definendo la metodologia applicata.

L'analisi preliminare delle attività di prestazione dei servizi e di esecuzione delle lavorazioni e del contesto di intervento, sopra riportata, definisce i due livelli su cui si sviluppa il presente documento inerente la tutela della sicurezza dei lavoratori e degli utenti:

1. la valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze tra le attività e gli utenti della strada e l'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, relativamente alla prestazione dei servizi oggetto dell'appalto;
2. la definizione di indicazioni e disposizioni operative per la tutela dei lavoratori e degli utenti da seguirsi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

A fronte di ogni potenziale pericolo connesso alle attività svolte dalla ditta si renderà necessaria un'interazione continua tra il Dirigente del Comune competente alla gestione del servizio, il datore di lavoro della ditta concessionaria e i responsabili del servizio al fine di individuare situazioni particolarmente pericolose tali da richiedere attenzioni particolari e specifiche misure di prevenzione.

A tal fine si terranno periodiche riunioni tra i soggetti interessati per stabilire il *modus operandi*.

La rilevazione, all'aggiudicazione e nel corso del servizio, di eventuali situazioni di pericolo comporterà l'integrazione del presente documento con la specificazione delle misure adottate per fronteggiare situazioni di rischio per gli addetti al servizio.



**RISCHI DI INTERFERENZA derivanti dalle attività della impresa APPALTATRICE E MISURE DI SICUREZZA
CONCORDATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE**

Fermo restando tutto quanto previsto nel capitolato d'oneri, vale quanto di seguito indicato.

Cooperazione e coordinamento.

1. Prima dell'avvio del servizio:
 - la ditta appaltatrice, sin dal momento della sottoscrizione del contratto, dovrà comunicare il nominativo del **responsabile del servizio**;
 - il **responsabile del servizio della ditta appaltatrice** dovrà fornire i propri recapiti al **responsabile della stazione appaltante** e dovrà essere sempre reperibile;
 - si provvederà a redigere il "Verbale di Riunione Cooperazione Coordinamento"/ "Sopralluogo Congiunto", da sottoscrivere ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. La Stazione Appaltante e l'Impresa Esecutrice, in un'ottica di cooperazione e coordinamento, aggiorneranno il presente documento in funzione delle diverse circostanze che si potranno verificare nel corso dell'esecuzione del contratto;
3. L'impresa aggiudicataria è tenuta alla comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività e può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni proposte dal Concessionario del Servizio potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza. Al concessionario, è consentito proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni e/o integrazioni al DUVRI nell'eventualità si manifestassero situazioni di incompletezza del presente documento.
4. Successivamente all'aggiudicazione, il concessionario del Servizio si impegna a promuovere e/o partecipare a specifici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti. Il presente DUVRI è emesso nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, ed impegna le parti all'effettuazione di un'adeguata comunicazione ed informazione ai rispettivi dipendenti, rimanendo entrambe disponibili in caso di necessità anche ad azioni di formazione congiunta.
5. Inoltre il Concessionario è tenuto alla formazione e all'addestramento dei dipendenti in relazione ai rischi individuati nel DUVRI.
6. La ditta appaltatrice nell'esecuzione del servizio dovrà:
 - ↳ attenersi a tutte le norme di legge esistenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
 - ↳ produrre il proprio Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08;
 - ↳ rispettare anche le prescrizioni eventualmente impartite dagli Organi di Controllo e le disposizioni in vigore presso le sedi oggetto dell'appalto;
 - ↳ essere responsabile dell'osservanza della predisposizione dei relativi apprestamenti e cautele antinfortunistiche, e dovrà uniformarsi scrupolosamente a qualsiasi altra forma di tutela che potrà essere successivamente emanata in merito.
7. Il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti che dirigono o sovrintendono alle attività lavorative, dovranno, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze attenersi a quanto disposto dagli Artt. 18 e 19 del D. Lgs. 81/2008.
8. I lavoratori dovranno invece rispettare gli obblighi previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 81/2008.
9. Si richiama altresì l'osservanza da parte del datore di lavoro e dei lavoratori alle ulteriori disposizioni ed agli obblighi indicati nel D.Lgs. 81/2008 ed a qualsiasi altro disposto legislativo che possa essere inerente i servizi oggetto dell'appalto.



10. Lo svolgimento del servizio dovrà avvenire con la piena osservanza delle norme previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche in vigore alla data affidamento del servizio oggetto dell'Appalto.

Metodologia adottata.

La metodologia adottata nella Valutazione dei Rischi ha tenuto conto del contenuto specifico del D.Lgs.81/2008. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) dello stesso D.Lgs. 81/08, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ha riguardato tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli inerenti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

In particolare è stata valutata la *Probabilità* di ogni rischio analizzato (con gradualità: improbabile, possibile, probabile, molto probabile) e la sua *Magnitudo* (con gradualità: lieve, modesta, grave, m.grave).

| MAGNITUDO (M) | VALORE | DEFINIZIONE |
|---------------|--------|---|
| LIEVE | 1 | Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica rapidamente reversibile che non richiede alcun trattamento |
| MODESTA | 2 | Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con inabilità reversibile e che può richiedere un trattamento di primo soccorso |
| GRAVE | 3 | Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti irreversibili o di invalidità parziale e che richiede trattamenti medici |
| GRAVISSIMA | 4 | Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti letali o di invalidità totale |

| PROBABILITA' (P) | VALORE | DEFINIZIONE |
|------------------|--------|--|
| IMPROBABILE | 1 | L'evento potrebbe in teoria accadere, ma probabilmente non accadrà mai. Non si ha notizia di infortuni in circostanze simili. |
| POSSIBILE | 2 | L'evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in concomitanza con altre condizioni sfavorevoli |
| PROBABILE | 3 | L'evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non automaticamente. Statisticamente si sono verificati infortuni in analoghe circostanze di lavoro. |
| MOLTO PROBABILE | 4 | L'evento si verifica nella maggior parte dei casi, e si sono verificati infortuni in azienda o in aziende similari per analoghe condizioni di lavoro. |

Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA' e MAGNITUDO) viene ricavata, come indicato nella Matrice di valutazione sopra riportata, l'*Entità del RISCHIO*, con la seguente gradualità:

| | | | |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| MOLTO BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO |

Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti:

- osservazione dell'ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi);
- identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per valutare i rischi derivanti dalle singole mansioni);
- osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e se queste comportano altri rischi);
- esame dell'ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul posto di lavoro (microclima, aerazione);
- esame dell'organizzazione del lavoro;
- rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell'organizzazione e nell'ambiente di lavoro.



Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute in base a:

1. norme legali nazionali ed internazionali;
2. norme di buona tecnica;
3. norme e orientamenti pubblicati;

Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:

- eliminazione dei rischi;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso e lo è meno;
- combattere i rischi alla fonte;
- applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;
- adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo dell'informazione;
- cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione.

Azioni da intraprendere in funzione del rischio

| Valore | RISCHIO | Azioni da Intraprendere | Valutazione |
|---|--------------------|---|---|
| 1 ($P \times M \leq 1$) | MOLTO BASSO | Instaurare un sistema di verifica che consenta di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza preventivate | ACCETTABILE |
| 2 ($1 < P \times M \leq 4$) | BASSO | Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il rischio ed a verificare l'efficacia delle azioni preventivate | ACCETTABILE Occorre programmare miglioramenti futuri |
| 3 ($4 < P \times M \leq 9$) | MEDIO | Programmare con urgenza interventi correttivi tali da eliminare le anomalie che portano alla determinazione di livelli di rischio non accettabile (comunque prima dell'inizio dei lavori). | RISCHI CHE DEVONO ESSERE RIDOTTI FINO A RISULTARE TOLLERABILI O ACCETTABILI |
| 4 ($P \times M > 9$) | ALTO | Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio provvedendo a sospendere le lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di rischio accettabili (comunque prima dell'inizio dei lavori). | NON ACCETTABILE |

Valutazione dei rischi

L'individuazione dei rischi da interferenze viene effettuata analizzando in maniera incrociata le caratteristiche delle attività eseguite dall'Appaltatore ed il contesto di esecuzione delle stesse.

Le attività operative sono descritte nel capitolato speciale.

Il luogo di esecuzione delle attività oggetto dell'appalto è la rete stradale del territorio comunale. Le rimozioni, non potranno mai essere disposte su iniziativa del concessionario, ma solo a seguito di richiesta del personale di Polizia Locale. L'intervento avverrà a seguito di semplice richiesta telefonica da parte degli operatori della C.O. del Comando di Polizia Locale o direttamente da parte del personale di vigilanza operante sul luogo di intervento.

Il concessionario dovrà assicurare, per il servizio "su chiamata", la disponibilità di un congruo numero di carri-attrezzi con le caratteristiche previste dall'art. 354 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, idonei ad essere impiegati non solo per le autovetture, ma anche per gli autocarri e bus. Su disposizione del Comandante della Polizia Locale di Potenza, il concessionario dovrà assicurare la presenza di almeno un carro-attrezzi in orario antimeridiano e di uno in orario pomeridiano, con relativi conducenti-manovratori, in servizio "sul territorio", al fine di intervenire prontamente nelle situazioni che comportino la rimozione.

Le interferenze individuate in sede di progettazione sono costituite dall'interazione tra la Polizia Municipale, gli



addetti dell'Appaltatore e l'utenza stradale, intesa come insieme di veicoli e pedoni che circolano nella rete stradale. Tale interazione comporta da una parte il rischio di investimento per gli operatori dell'Appaltatore e della Polizia Municipale, dall'altra il rischio di incidente per gli utenti della strada. Al fine di garantire una maggiore tutela della sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada, considerato che in alcuni tratti della rete stradale e in alcune ore della giornata il traffico risulta essere sostenuto, si ritiene necessario evidenziare tali rischi e indicare le misure atte a ridurli.

Ai fini del presente documento, con “utenti della strada” si intendono tutti i veicoli ed i pedoni che si muovono nella rete viaria comunale oggetto dell'appalto, siano essi privati cittadini o anche lavoratori dipendenti da Imprese impegnate in lavorazioni, anche in seguito ad affidamento da parte dell'Amministrazione comunale.

Misure per l'eliminazione e la riduzione dei Rischi

Gli operatori del Concessionario e della Polizia Municipale impegnati nell'attività di rimozione dei veicoli all'interno della sede stradale dovranno essere dotati di indumenti fluorescenti e rifrangenti atti a garantire la visibilità sia di giorno che di notte.

Le attività relative alla prestazione dei servizi oggetto della concessione prevedono l'esposizione di mezzi e operatori al traffico veicolare, per cui in ogni circostanza dovranno essere seguite procedure atte ad evitare il rischio di investimento, oltre che modalità esecutive finalizzate a minimizzare l'interferenza con la circolazione stradale.

I veicoli operativi ed i mezzi d'opera, in caso di esposizione al traffico (e quindi nei casi in cui l'area non sia già stata delimitata da parte della Polizia Stradale o da altra Forza dell'ordine) dovranno essere dotati posteriormente di pannello a strisce bianche e rosse e di segnale di passaggio obbligatorio indicante la direzione in cui è consentito il sorpasso; tale segnaletica potrà essere realizzata, a scelta del Concessionario, mediante pannelli luminosi a messaggio variabile opportunamente impostati in maniera da garantire le stesse caratteristiche di segnalazione.

Per ogni intervento alcuni componenti dell'unità operativa del concessionario saranno occupati nell'espletamento del servizio, mentre gli altri componenti della squadra saranno impegnati nella segnalazione verso gli utenti della strada della presenza dell'addetto. Il numero di operatori addetti alla segnalazione e le indicazioni per le loro attività risulteranno dal documento di valutazione dei rischi dell'Impresa esecutrice. La segnalazione potrà essere effettuata a mezzo di segnaletica verticale provvisoria posta in carreggiata e tramite segnalazione con bandierine. In tutti i casi di carreggiata unica e doppio senso di circolazione, la segnalazione dovrà essere effettuata in entrambi i sensi di traffico, con il fine di diminuire le velocità dei veicoli e di indicare eventuali deviazioni.

Prima di dare inizio alle attività di rimozione, il veicolo operativo dovrà essere posizionato in maniera da segnalare l'area di intervento agli utenti della strada e da costituire una barriera di protezione dal traffico circostante per l'operatore; tale apprestamento è da intendersi in ogni caso come integrazione della segnalazione sopra descritta, e non come sua sostituzione.

L'insieme delle successive tabelle di rischio, corredate dalle suddette valutazioni e dalle indicazioni delle azioni correttive e della loro priorità, costituisce la base per la stesura della presente Valutazione preliminare dei Rischi Interferenti, che andrà revisionata dopo l'aggiudicazione dell'Appalto.

| Fasi operative | Rischi da interferenza | Rischio potenziale | Misure di Prevenzione e comportamenti da adottare | Rischio residuo |
|--|--|---------------------------|---|------------------------|
| Ingresso nelle aree oggetto del servizio | Rischi derivanti da accessi di operatori non autorizzati | Medio | Ditta appaltatrice Per l'espletamento di tutte le attività la ditta dovrà impiegare proprio personale specializzato, con esperienza pluriennale nel settore o settori affini, in possesso della patente di guida e delle eventuali abilitazioni previste dalla normativa vigente; facilmente individuabile tramite apposito cartellino di riconoscimento che dovrà essere portato in maniera ben visibile. Il suddetto cartellino dovrà riportare la denominazione della ditta, il nominativo e la qualifica del dipendente con la propria fotografia (ai sensi dell'art. art. 26 comma 8) del D. Lgs. 81/2008). | M. Basso |



| Fasi operative | Rischi da interferenza | Rischio potenziale | Misure di Prevenzione e comportamenti da adottare | Rischio residuo |
|---------------------------|---|--------------------|--|-----------------|
| Formazione e Informazione | Rischio dovuto alla presenza di personale non correttamente informato, formato e addestrato | Medio | <p>Committente e ditta appaltatrice</p> <p>Durante l'esecuzione delle attività lavorativa occorrerà garantire la presenza di un numero sufficiente di lavoratori con conoscenze e competenze tali da poter garantire i seguenti aspetti: 1) che il servizio venga eseguito conformemente alle procedure e alle istruzioni di lavoro; 2) che durante il servizio si possa gestire qualsiasi delle possibili emergenze ipotizzabili; 3) che durante il servizio sia presente un preposto alla vigilanza e alla verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione richieste. Nel caso contrario, il rischio di danno a carico dei lavoratori interessati è elevato.</p> <ul style="list-style-type: none">• Nel caso di interventi ove sono presenti elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc. o limitazioni alla accessibilità delle aree, dovrà essere informato il Responsabile del committente e dovranno essere fornite informazioni ai dipendenti (anche per accertare l'eventuale presenza di lavoratori con problemi asmatici o altro) circa le modalità di svolgimento delle operazioni di rimozioni;• Il Datore di Lavoro della ditta appaltatrice, preventivamente informato dell'intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che verranno fornite. <p>Committente</p> <p>L'attività di informazione e formazione sarà effettuata mediante incontri con i lavoratori nell'ambito dei quali sarà consegnata al personale copia delle istruzioni relative alle specifiche problematiche legate alle interferenze oggetto del presente DUVRI.</p> <p>Ditta appaltatrice</p> <p>I dipendenti della ditta dovranno essere debitamente informati e formati sui rischi relativi allo svolgimento delle loro mansioni, sui possibili danni e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione e sulle modalità di coordinamento in caso di lavori simultanei (oggetto del presente DUVRI).</p> | Basso |
| Gestione Emergenze | Rischio incendio | Medio | <p>Committente</p> <p>La protezione contro gli incendi sarà assicurata da:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mezzi di estinzione presenti ed efficienti sulle macchine di servizio.2. Istruzioni impartite per iscritto al personale.3. Procedure scritte da tenere in caso d'incendio. <p>Ditta appaltatrice</p> <p>Tutti i dipendenti della ditta affidataria saranno formati in merito alle misure antincendio e alla gestione delle emergenze.</p> | Basso |



| Fasi operative | Rischi da interferenza | Rischio potenziale | Misure di Prevenzione e comportamenti da adottare | Rischio residuo |
|--------------------|--|--------------------|--|-----------------|
| Gestione Emergenze | Rischio per una non corretta adozione di procedure di Allarme, di Emergenza e di Evacuazione del personale | Medio | <p>Committente</p> <p>Ogni mezzo di trasporto sarà dotato, a cura della ditta, di idoneo pacchetto di medicazione.</p> <p>La ditta dovrà fornire al responsabile di cantiere idoneo telefono cellulare necessario ad attivare, da parte dei lavoratori stessi, eventuale pronto soccorso alla vittima (118), provvedendo ad avvertire il responsabile della prevenzione e protezione della Ditta e/o il referente di coordinamento dell'ente;</p> <p>La ditta dovrà garantire la presenza tra i propri lavoratori di personale addeto alle emergenze di primo soccorso adeguatamente formato in tal senso.</p> <p>CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI</p> <p>In caso d'incendio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115. • Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo, informazioni sull'incendio. • Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l'operatore. <p>In caso d'infornio o malore</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118. • Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc. • Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi. <p>REGOLE COMPORTAMENTALI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa 118. • Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire. • Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.). • Incoraggiare e rassicurare il paziente. • Inviare, se del caso, una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile. | Basso |



| Fasi operative | Rischi da interferenza | Rischio potenziale | Misure di Prevenzione e comportamenti da adottare | Rischio residuo |
|------------------|---|--------------------|---|-----------------|
| Recupero veicoli | Rischio derivante da mancato coordinamento | Medio | Committente e ditta appaltatrice Prima dell'esecuzione di ogni singola attività prevista dal contratto d'appalto, dovrà esserci un reciproco scambio di informazioni e un coordinamento in relazione alla specifica attività da svolgere tra il Committente e la Ditta Appaltatrice, attraverso anche la redazione di un Piano di Sicurezza specifico, redatto da parte della ditta appaltatrice, nel quale dovrà essere riportata l'organizzazione della sicurezza, le risorse umane impiegate nelle attività, le procedure di rimozione con le relative misure di prevenzione e protezione. | Basso |
| Recupero veicoli | Rischio derivante da carenza di segnaletica di sicurezza (investimento) | Medio | Committente e ditta appaltatrice <ul style="list-style-type: none"> La presenza di mezzi operativi al lavoro, anche in caso di lavori di breve durata, dovrà essere presegnalata opportunamente come prescritto nel comma 2 dell'art. 38 del DPR 495/1992. In generale, nel corso di tutta l'attività lavorativa in ogni tipologia di intervento, dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel Codice della Strada (D.lgs 285/1992 e s.m.i.) e nel relativo Regolamento di esecuzione e attuazione (DPR 495/1992 e s.m.i.) e del DM 10/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo". Prima di dare inizio alle operazioni di rimozione gli operatori della squadra dovranno compartimentare l'area con idonea segnaletica secondo gli schemi del succitato DM 10/07/2002. In tale maniera dovrà essere impedito l'accesso all'area di intervento a tutti gli utenti della strada, ed in ogni caso che non deve essere possibile l'interferenza tra essi e gli addetti all'esecuzione del servizio. La Polizia Municipale vigilerà sulla corretta applicazione delle procedure e coordinerà il traffico veicolare. | Basso |
| Recupero veicoli | Scivolamenti e cadute (soprattutto durante la salita e discesa dal mezzo di recupero) | Medio | Ditta appaltatrice Il referente della ditta concessionaria dovrà verificare che sia applicata la seguente procedura dall'operatore dell'automezzo di recupero: <ul style="list-style-type: none"> muovere lentamente il mezzo di soccorso verso l'autoveicolo; suonare il segnalatore acustico prima di muovere l'automezzo per avvisare le altre persone; procedere lentamente in modo da | Basso |



| Fasi operative | Rischi da interferenza | Rischio potenziale | Misure di Prevenzione e comportamenti da adottare | Rischio residuo |
|--|------------------------|--------------------|--|-----------------|
| | | | <p>garantire la massima sicurezza di manovra;</p> <ul style="list-style-type: none"> • portare il mezzo di soccorso di fronte all'autoveicolo, a circa 1 metro di distanza; • attivare il comando per lo scorrimento delle pedane che dovranno essere allungate della giusta misura; • agganciare il veicolo ed assicurarsi che il gancio sia posizionato in modo corretto (prestare la massima attenzione in quanto la testa si trova molto vicina alla vettura durante la fase di aggancio); • attivare il comando per tendere le cinghie; • bloccare le cinghie con il gancio; • sollevare il veicolo; • in caso di emergenza mentre si sta effettuando il lavoro, o in caso di malfunzionamento di qualsiasi equipaggiamento, effettuare la fermata di emergenza e seguire la procedura di blocco della macchina. <p>Committente</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Polizia Municipale vigilerà sulla corretta applicazione della procedura e dovrà tenersi a distanza dal mezzo durante la fase di recupero. | |
| Recupero veicoli dopo incidente stradale | Rischio chimico. | Basso | <p>Committente e ditta appaltatrice</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qualora si verificasse un incidente stradale con versamento di sostanze tossiche o pericolose saranno seguite le normali pratiche d'intervento urgente con la presenza contemporanea di Vigili del Fuoco, Aziende specializzate nella bonifica di sostanze tossiche, Carabinieri, Polizia Stradale, ed eventualmente ambulanze e volontari, qualora fossero coinvolte persone con sintomi specifici di intossicazione. • E' importante che la segnalazione di intervento comunichi la presenza e/o la dispersione di sostanze chimiche pericolose e/o infiammabili sul luogo dell'incidente soprattutto in caso di coinvolgimento di mezzi di trasporto di tali sostanze. • Essendo, pertanto, l'intervento di recupero stradale da parte del personale dell'affidataria ed eventualmente di quello della committente successivo alle | M. Basso |



| Fasi operative | Rischi da interferenza | Rischio potenziale | Misure di Prevenzione e comportamenti da adottare | Rischio residuo |
|--|-------------------------------|---------------------------|---|------------------------|
| | | | operazioni di bonifica, non si ravvisano rischi significativi da interferenza fermo restando di seguire scrupolosamente le eventuali indicazioni del personale specializzato intervenuto per la bonifica. | |
| Recupero veicoli dopo incidente stradale | Rischio biologico | Medio | Committente e ditta appaltatrice L'intervento di recupero degli operatori dell'affidataria e, eventualmente, della committente è solo successivo a quelle del personale di enti all'uopo preposti (118, ASL, ecc.), per la bonifica (in caso di vittime di incidenti, carcasse di animali, o sversamento di prodotti o rifiuti di origine animale, prodotti alimentari o rifiuti di cucina e pasti, ecc.), non si ravvisano rischi significativi da interferenza fermo restando di seguire scrupolosamente le eventuali indicazioni del personale specializzato. | Basso |



COSTI DELLA SICUREZZA

1. Costi per rischi di natura interferenziale – Costi preventivi

I costi che sosterrà la ditta concessionaria per mettere in atto le specifiche misure di sicurezza per prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale **non sono soggetti a ribasso a base d'asta** e sono quantificati dal Committente sulla base dell'analisi dei rischi di natura interferenziale attuata nel presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi.

| CALCOLO COSTI SICUREZZA DI NATURA INTERFERENZIALE- STIMA PREVENTIVA ANNUALE | | | |
|--|---|---------------------------------|-----------------|
| Categoria d'intervento | Descrizione | Quantità | Costo finale |
| Posizionamento di segnaletica di sicurezza presso i luoghi di lavoro per indicare rischi di natura interferenziale | Segnali di avvertimento specifici | a corpo | € 300,00 |
| | Costo per l'informazione/formazione sui rischi di natura interferenziali ai lavoratori operanti nel servizio. | a corpo | € 150,00 |
| Attività periodica di prevenzione | Costo per la riduzione del rischio nella Gestione delle Emergenze: formazione ed esercitazioni congiunte tra Polizia Municipale, personale Aggiudicataria, responsabili e addetti alle emergenze. | a corpo | € 150,00 |
| | Costo per riunioni di Coordinamento periodiche tra il datore dell'Aggiudicataria, Committente (Comune), responsabili del servizio di Prevenzione e Protezione, referenti del servizio. | a corpo | € 250,00 |
| | Dispositivi di protezione individuale | Guanti di protezione in lattice | a corpo |
| | Maschere monouso | a corpo | € 20,00 |
| | Indumenti di segnalazione ad alta visibilità | a corpo | € 60,00 |
| COSTO SICUREZZA INTERFERENZIALE ANNUALE NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA | | | € 950,00 |

2. Costi per misure di sicurezza proprie dell'attività della ditta concessionaria

I costi sostenuti dalla ditta concessionaria per mettere in atto le misure di sicurezza afferenti l'esercizio della propria attività, sono conseguenti all'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nell'attività svolta dalla ditta esterna stessa.

Tali costi dovranno essere evidenziati dalla ditta esterna nell'offerta.



APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza(D.U.V.R.I.) :

- È stato redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. **81/08**;
- È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

COMMITTENTE

| Ragione Sociale | Dirigente competente alla gestione del contratto | Firma |
|------------------------|---|--------------|
| | | |

DITTA AGGIUDICATARIA

Con l'apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante la ditta aggiudicataria dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente D.U.V.R.I. e di accettarlo integralmente, divenendone responsabile per l'attuazione della parte di competenza.

| Ragione Sociale | Datore di lavoro | Firma |
|------------------------|-------------------------|--------------|
| | | |

Potenza,



ALLEGATO A - VERBALE DI RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

(art. 26 comma 2 D.Lgs 81/2008)

In relazione all'incarico che l'impresa appaltatrice ha ricevuto dalla
Committente..... di effettuare presso i lavori/il servizio/la
fornitura di cui all'ordine n. del si sono riuniti i Signori:

(per il Committente)

(per l'Appaltatore).....

allo scopo di approfondire la conoscenza sui rischi e sui pericoli connessi all'attività di cui all'appalto e di quelli
derivanti dalle attività lavorative svolte nell'ambiente di lavoro, nonché alle reciproche interferenze tra le due attività
precedenti.

I rischi emergenti a causa delle interferenze lavorative sono oggetto del Documento Unico di Valutazione dei rischi
da interferenze (DUVRI).

In relazione a quanto sopra premesso è stato evidenziato:

.....
.....
.....

Rischi da interferenze emersi in sede di coordinamento ulteriori a quelli indicati nel DUVRI:

.....
.....
.....

In relazione a quanto sopra riportato si concorda di adottare le seguenti misure di prevenzione /protezione ad
integrazione di quelle già indicate nel DUVRI:

.....
.....
.....

....., li.....

Per il Committente:

Per l'Appaltatore

....., li.....